



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### ISTRUZIONI PER IL PRATICANTE

- ⇒ L'iscrizione e il conseguente inizio del tirocinio decorre dalla data di delibera del Consiglio (ex art. 4 DM 70/16).
- ⇒ Da tale data il praticante è tenuto a svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità (frequentazione continuativa non inferiore a 20 ore settimanali di presenza in studio, oltre all'assistenza alle udienze).
- ⇒ Il libretto deve essere compilato con cura indicando:
- **udienze (indicare quelle nelle quali il proprio dominus ha mandato difensivo):**  
in numero non inferiore a 20 per ogni semestre e almeno 3 al mese distribuite in maniera omogenea avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e non più di due udienze al giorno.  
*N.B.* le udienze del mese di agosto devono essere recuperate nei mesi di luglio e/o settembre.
  - **atti processuali o attività stragiudiziale alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia effettivamente collaborato:**  
almeno 5 atti predisposti per ogni semestre con i relativi oggetti.
  - **questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato:**  
breve riassunto (circa 10/12 righe) di 5 questioni giuridiche per ogni semestre.
- ⇒ Si ricorda che al Consiglio è demandato il compito di vigilanza mediante colloqui e verifica del libretto di tirocinio art. 29 L. 247/12 e art. 8 DM 70/16. Pertanto:
- Al **termine del 1° e 3° semestre** il praticante prima di depositare presso la Segreteria il libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione del "dominus" che attesti la veridicità delle indicazioni, deve sostenere entro e NON oltre 30 giorni dalla scadenza del semestre, il colloquio avanti una Commissione esaminatrice preposta alla verifica dell'espletamento del tirocinio professionale.
  - Al **termine del 2° semestre** il praticante, entro e NON oltre 30 giorni dalla scadenza del semestre, dovrà depositare il libretto presso la Segreteria.
  - Al **termine del 3° semestre** il praticante, subito dopo il colloquio avente esito positivo, dovrà anche depositare la documentazione richiesta per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

### COLLOQUI DI ACCERTAMENTO PRATICA

- ⇒ In prossimità della scadenza del 1° e 3° semestre di tirocinio, il praticante dovrà effettuare la **PRENOTAZIONE** per il colloquio attraverso il sito ([www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it)), nell'area riservata "Area Praticanti" – "Colloqui accertamento pratica", accedendo mediante *user ID* e *password*.
- ⇒ Si ricorda che non è possibile prenotarsi per più giornate.
- ⇒ Se si vuole modificare la data prescelta deve essere preventivamente cancellata la prenotazione.
- ⇒ La prenotazione e le modifiche possono essere effettuate **fino a tre giorni prima della data** effettiva del colloquio.

### GESTIONE PASSWORD ON-LINE

- ⇒ Le aree riservate del sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano possono essere consultate esclusivamente da avvocati, praticanti semplici e abilitati iscritti al registro di Milano, in possesso del codice *user* e della *password* personale.
- ⇒ I praticanti attraverso la *user ID* stampata a pag. 3 del proprio libretto di pratica e il proprio codice fiscale, possono visualizzare la *password* generata dal sistema.
- ⇒ La gestione della *password*, compresa la modifica e il recupero in caso di smarrimento o dimenticanza, viene consentita accedendo direttamente al sito internet dell'Ordine, "Area Praticanti", sezione "Gestione Password".



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE

- ⇒ Fermo quanto previsto dalla L. 247/12 agli artt. 17 – 18 e dall'art. 40 al 45 e dal DM 70/16 si precisa che al momento dell'iscrizione al registro dei praticanti è obbligatoria l'indicazione del nominativo di un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano che dovrà rilasciare l'attestazione di inizio pratica anche ai fini dell'elezione di domicilio.
- ⇒ Inoltre si precisa che il tirocinio professionale, la cui durata è di complessivi 18 mesi, può essere svolto:
- presso un avvocato iscritto all'Ordine di Milano, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni. L'Avvocato NON può accogliere più di tre praticanti;
  - presso l'Avvocatura dello Stato o presso un Ufficio Legale di ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario (ex art. 44 L. 247/12 e DM 58/16) per **non più di dodici mesi**, gli ulteriori sei mesi devono essere svolti presso un avvocato iscritto all'Albo ordinario;
  - presso un avvocato in altro Stato dell'Unione Europea per NON più di 6 mesi.
- ⇒ Può essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L. 247/12 solo dopo aver sostenuto positivamente il colloquio dopo il primo semestre di pratica. L'abilitazione ha la durata complessiva di 5 anni e 6 mesi che decorre dalla delibera d'iscrizione al registro dei praticanti. Non potrà essere richiesta scaduto tale termine.

### INTERRUZIONE PRATICA

- ⇒ La pratica deve essere svolta senza interruzioni per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità (frequentazione continuativa non inferiore a 20 ore settimanali di presenza in studio oltre all'assistenza alle udienze). L'interruzione della stessa – senza giustificato e documentato motivo (la documentazione deve essere depositata presso la segreteria entro e non oltre 1 mese dall'inizio dell'interruzione) – determina la cancellazione dal registro.

### TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 69/13

- ⇒ Il Consiglio dell'Ordine – visto l'art. 73 D.L. 69/13 che prevede la possibilità di uno stage formativo per 18 mesi presso gli uffici giudiziari – ha stabilito che il tirocinio suddetto, svolto per 18 mesi, è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense. Pertanto:
- 1) Se lo stage ex art. 73 viene svolto senza l'iscrizione al registro dei praticanti, lo stagista – terminato lo stage con esito positivo – può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.
  - 2) Se lo stagista si iscrive al registro dei praticanti – in data anteriore agli ultimi 6 mesi dello stage – potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine). Detta soluzione è possibile solo se lo stage ex art. 73 viene svolto part-time (20 ore) negli ultimi 6 mesi.
- ⇒ In ogni caso si ricorda che lo stage presso il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 affinché possa essere valutato per il periodo di un anno, lo stesso dovrà essere concluso con l'attestazione di esito positivo rilasciata dall'Ufficio Giudiziario.
- ⇒ Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine dello stage con il rilascio dell'attestazione di esito positivo.

### SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO LE UNIVERSITA'

- ⇒ Il Consiglio dell'Ordine – visto l'art. 41 comma 9 L. 247/12 nel quale si prevede la possibilità di valutare il diploma di specializzazione per le professioni legali per il periodo di 12 mesi – ha stabilito che il suddetto conseguito diploma è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense:



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

- 1) Se la frequenza della Scuola avviene senza l'iscrizione al registro dei praticanti, il tirocinante – conseguito il diploma – può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.
- 2) Se il tirocinante si iscrive – in data anteriore agli ultimi 6 mesi della Scuola – al registro dei praticanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine).  
Detta soluzione è possibile solo se gli orari della Scuola siano idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica forense.

⇒ Comunque il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine della SSPL con il rilascio del diploma di attestazione di esito positivo.

### LAVORO SUBORDINATO

- ⇒ Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato purché le modalità siano tali da consentire lo svolgimento del tirocinio in modo assiduo ed effettivo e non sussistano ragioni di conflitto di interesse.
- ⇒ Il praticante all'atto della domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve indicare la struttura di lavoro, il luogo, gli orari e i giorni, tale obbligo sussiste anche quando il rapporto di lavoro subordinato sorge in tempo successivo all'avvenuta iscrizione al registro dei praticanti.

### VARIAZIONI

⇒ Il praticante DEVE comunicare immediatamente ogni variazione riguardante:

- residenza
- domicilio professionale
- nominativo dominus
- utenze, e-mail

### TIROCINIO ALL'ESTERO

- ⇒ Può essere svolto per NON più di 6 (sei) mesi.
- ⇒ Il praticante iscritto presso il registro dei praticanti che intende svolgere il tirocinio all'estero presso un avvocato in un altro Stato dell'Unione europea ex art. 41 L. 247/12 comma 6 lett. c) è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria dell'Ordine tale circostanza indicando i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio ed esibendo il consenso dello stesso.
- ⇒ Al termine del semestre, al suo rientro in Italia dovrà documentare la pratica svolta all'estero (esempio: compilazione del libretto, attestazione/relazione dell'avvocato dello Stato estero) accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.
- ⇒ La documentazione verrà sottoposta al vaglio del Consiglio per l'eventuale convalida.

**Il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto/rilasciato decorsi 6 anni dalla data della prima iscrizione al registro dei praticanti (ex art. 17 c. 10 lettera b).  
La cancellazione dal registro dei praticanti è automatica alla suddetta scadenza.**